

D.R. n. 188 del 05.06.2008 pubblicato sulla G.U. Concorsi ed Esami n. 48 del 20.06.2008

- Visto il DPR 10.01.1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il DPR 11.07.1980 n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la legge 19.11.1990 n. 341;
- Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487;
- Vista la Legge 10.04.1991 n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista la Legge 24.12.1993 n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni;
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il Decreto Legge 21.04.1995 n. 120, convertito in Legge 21.06.1995 n. 236 recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università;
- Vista la Legge 27.12.1997 n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 03.07.1998 n. 210, che trasferisce alle università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme sul reclutamento di tale personale;
- Vista la legge 18.02.1999 n. 28;
- Vista la legge 19.10.1999 n. 370;
- Vista la legge 12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto il D.M. 04.10.2000 e successive modificazioni, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori;
- Visto il DPR 28.12.2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Vista la legge n. 106 del 15.04.2004;
- Visto l'art. 1 della legge n. 43 del 31.03.2005;
- Vista la legge n. 230 del 04.11.2005;
- Vista la legge n. 266 del 23.12.2005;
- Vista la legge n. 51 del 23.02.2006 di conversione del decreto legge n. 273 del 30.12.2005;
- Visto il D.P.R. 03.05.2006 n. 252 recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista la legge 24.12.2007 n. 244;
- Visto il D.L. 31.12.2007 n. 248 - pubblicato nella G.U. – serie generale - n. 302 del 31.12.2007, convertito con modificazioni in legge 28.2.2008 n. 31, ed in particolare l'art. 12, comma 2, il quale prevede che “In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa”;
- Vista la delibera del Consiglio Ristretto della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana del 13.05.2008 di destinazione di due posti di professore ordinario al settore scientifico disciplinare M-STO/04 “Storia Contemporanea”- posti uno ed al settore L-LIN/02 “Didattica delle lingue moderne” – posti uno;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 14.05.2008;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.05.2008;
- Salva successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Accertata complessivamente la disponibilità finanziaria derivante dalle deliberazioni degli Organi di Governo, necessaria per la copertura del posto di cui al presente bando ed in rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27.12.1997 n. 449;

D E C R E T A

Art. 1.

Oggetto del bando

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due professori ordinari presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana di questo Ateneo, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

Settore scientifico-disciplinare M-STO/04
Storia Contemporanea – posti uno

Profilo richiesto: Il candidato dovrà aver svolto attività di ricerca nei settori della storia politica e istituzionale, della storia della vita intellettuale e della storiografia e aver maturato esperienze di studio e pubblicazioni anche in ambito internazionale.

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02
Didattica delle Lingue Moderne – posti uno.

Profilo richiesto: il profilo scientifico e didattico del candidato deve rispondere alle esigenze di ricerca evidenziate dagli specifici campi di azione dell'Ateneo e, al suo interno, delle sue strutture; deve rispondere, inoltre, alle esigenze formative che si evidenziano in relazione ai nuovi ordinamenti didattici e a quelle della complessiva attività di alta formazione. Tali competenze consentiranno di fornire un originale apporto alle strutture di ricerca e di didattica.

Sono richieste competenze teoriche e metodologiche capaci di garantire lo sviluppo delle attività di ricerca in oggetti collocati entro l'universo delle scienze del linguaggio, relativamente a questioni fondanti di natura teoretica, e alle loro implicazioni applicative con particolare riguardo alla linguistica educativa. Le competenze dovranno garantire, con una forte capacità di apertura interdisciplinare, la promozione della ricerca nel settore della gestione dei processi di contatto linguistico con particolare riguardo al contesto migratorio. Il candidato deve avere le capacità di promuovere e guidare attività di ricerca teorica e applicata nel campo della diffusione dell'italiano nel mondo, a livello teorico e metodologico. Sono presupposte le competenze teoretiche relative alla natura dei linguaggi e dei codici.

Per quanto riguarda la condizione dell'italiano come lingua straniera, ritenuta specifico campo di intervento dell'Università per Stranieri di Siena, sono richieste competenze capaci di sviluppare le tematiche del testing e della valutazione delle competenze linguistico-comunicative nei loro legami con le esigenze di riconoscimento sociale di tali competenze e con quelle di programmazione dell'offerta di formazione linguistica. A queste si aggiunge la necessità di dominare le teorie sull'apprendimento e sull'insegnamento, e la progettazione di materiali didattici. In questi ambiti, le competenze dovranno garantire lo svolgimento dei compiti didattici nelle loro diverse configurazioni previste dai nuovi ordinamenti: dalla didattica diretta ai progetti di orientamento e di generale rinnovamento dell'offerta formativa.

Per le procedure la commissione giudicatrice indicherà al massimo due idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.R. 117/2000.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- a) Coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 29/93;
- c) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego.
- d) I professori universitari di ruolo di I fascia inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
- e) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

Nel caso in cui venisse accertato il non rispetto di tale divieto, il candidato è escluso dalla procedura di valutazione successiva alla quinta: a tale fine fa fede la data e l'ora di consegna della domanda.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Art. 3.
Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena – Via Pantaneto 45 – 53100 Siena, e può essere presentata direttamente alla Divisione del Personale o spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dalla Divisione del Personale dell'Università, per quelle inviate per posta il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di invio per posta, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa per più settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più settori scientifico-disciplinari, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione alla valutazione relativa al primo dei settori in essa indicati.

La domanda del candidato deve contenere le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda di ammissione il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovrà indicare:

1. il cognome e il nome (le coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il matrimonio);
2. la data e il luogo di nascita;
3. la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
4. codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
5. la cittadinanza posseduta;
6. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione, o di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il motivo del mancato godimento;

7. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 29/93;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
10. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
11. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: l'indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
12. di non essere in servizio presso un'università italiana come professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
13. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida"

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) *curriculum* sottoscritto della propria attività didattica e scientifica datato e firmato dal candidato;
- b) elenco delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato dal candidato;
- c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità
- d) documenti, titoli e pubblicazioni scientifiche che si ritengano utili ai fini della valutazione comparativa, da inviare in plico separato;

Il plico contenente i titoli, le pubblicazioni, una copia del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà riportare esternamente gli estremi per l'individuazione della valutazione comparativa cui si riferisce, nonché nome, cognome e indirizzo del concorrente.

Dopo la scadenza del termine suddetto non sarà ammessa alcuna integrazione documentale o l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni da parte della commissione.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi, saranno preliminarmente esaminate dalla commissione stessa all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati. Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto a motivata valutazione.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto d), non presentati in originale o copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la

produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università.

Art. 4.

Esclusione dalla procedura di valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 210/98 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 e sono nominate con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate al Rettore entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi.

La prima convocazione della commissione giudicatrice è effettuata dal membro designato dalla Facoltà dopo 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.

La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima data.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione delle procedure per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6.

Valutazione comparativa

Prima di procedere alla valutazione comparativa la commissione giudicatrice predetermina i criteri e le modalità di valutazione dei candidati che saranno resi pubblici tramite affissione all'Albo dell'Ateneo e sul sito web, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione stessa.

Per valutare il *curriculum* complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:

- l'attività didattica svolta anche all'estero;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- l'attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27.07.1999 n. 297;
- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte nell'ambito nazionale ed internazionale.

Per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, la procedura di valutazione comparativa, prevede che essi, al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, sostengano una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo; a tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

La sede, il giorno e l'ora dell'eventuale prova didattica saranno comunicati al candidato almeno venti giorni prima della data prevista per l'estrazione del tema oggetto della prova didattica.

Alla prova il candidato si presenterà munito di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

L'eventuale prova didattica è pubblica.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale firmato in ogni pagina, da tutti i componenti. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 7.

Idoneità e nomina

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della commissione, la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine rinvia, con provvedimento motivato, i verbali alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'università.

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata.

Entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, il consiglio della facoltà che ha richiesto il bando provvede alla chiamata del professore ordinario da reclutare, nei termini e con le modalità fissate dal DPR 117/2000.

Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il titolo alla nomina in ruolo presso l'Università per Stranieri di Siena e presso ogni altra università.

La nomina è disposta con decreto rettorale. Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 8.

Documenti di rito per la nomina

I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal Rettore.

Ai vincitori saranno richiesti i documenti necessari per la nomina all'atto dell'assunzione.

Articolo 9.

(Restituzione della documentazione)

La restituzione delle pubblicazioni depositate avverrà su richiesta dei candidati, decorsi i termini delle eventuali impugnative, salvo eventuale contenzioso in atto.

Decorso il termine di sei mesi dalla data del decreto rettorale di approvazione atti questa Amministrazione non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione depositata presso gli uffici.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Art. 11.
Norme finali

Per le finalità previste dall'art. 2, comma 11, del DPR 23.03.2000, il responsabile del procedimento, inerente la valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Sig. Nicola Pifferi, e-mail divpersonale@unistrasi.it.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia di concorsi per quanto compatibile.

Art. 12
Pubblicazione

Un avviso dell'emanazione del presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

Siena, 05.06.2008

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)
f.to Massimo Vedovelli

Allegato A

Fac simile di domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri
Via Pantaneto, 45
53100 SIENA

..l.l. sottoscritt..nato a.....il.....
residente in.....via.....n.....cap.....
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di un professore ordinario per il settore scientifico disciplinare n.
.....

A tal fine dichiara:

1. codice fiscale
2. di essere cittadino.....;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....(per i cittadini italiani) (*);
4. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza (per i cittadini stranieri) (**);
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (***);
6. di avere prestato (ovvero di non avere prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva.....;
9. di avere idoneità fisica all'impiego;
10. di eleggere domicilio ai fini della procedura di valutazione in.....via.....n.....cap
.- prov. Tel.
e-mail riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione allo stesso;
11. di non essere professore ordinario o straordinario in servizio presso Università italiane inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura;
12. l'eventuale posizione universitaria
13. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117;

14. di autorizzare l'Università per Stranieri di Siena al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 12 del bando di concorso.

..l.. sottoscritt... dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo nei termini e con le modalità stabiliti dal bando.

..l.. sottoscritt.. allega alla presente domanda:

- *curriculum* della propria attività didattica e scientifica;
- pubblicazioni scientifiche, documenti, titoli ed elenco dei medesimi, in plico separato, che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
- elenco delle pubblicazioni scientifiche, dei documenti e dei titoli presentati
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Data.....

Firma.....

(*) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;
(**) in caso di mancato godimento indicare i motivi;
(***) in caso contrario indicare le condanne riportate.

N.B. – I cittadini portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove della presente procedura di valutazione comparativa.

ALLEGATO "B"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28.12.2000)**

 I sottoscritt nato a
 il
residente in

**consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del
Codice penale e delle leggi speciali in materia**

d i c h i a r a

Luogo e data

Firma

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.